



5449/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Esclusione  
socio  
fallito.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 13277/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 5449

Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Rep. ✓

Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - Ud. 27/01/2015

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - PU

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 13277-2011 proposto da:

DE LUCA GIANCARLO (c.f. DLGCR56E18F839R),  
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI  
 RIENZO 149, presso l'avvocato CAROLA CICCONETTI,  
 rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE  
 OLIVIERI, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2015

**contro**

139

GRANDE ALBERGO EXCELSIOR VITTORIA S.P.A.;

- **intimata** -

Nonché da:

GRANDE ALBERGO EXCELSIOR VITTORIA S.P.A. (c.f. 07589830632), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via A. BAIAMONTI 10, presso l'avvocato MARIA FRANCESCA CALDORO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO BLANDINI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

DE LUCA GIANCARLO;


**- intimato -**

avverso la sentenza n. 1261/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato OLIVIERI GIUSEPPE che si riporta;


udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale.



Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- De Luca Giancarlo convenne in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata-Sezione Distaccata di Sorrento, la S.p.A. Grande Albergo Excelsior Vittoria, in persona del legale rappresentante nonché Fiorentino Luca, Fiorentino Fabio, Fiorentino Fabrizia e Giovannella, ed espose: che, con atto notarile del 2.12.1981, i soci Fiorentino Ugo, Fiorentino Luca, Fiorentino Giovannella, Fiorentino Riccardo, Fabrizia, Andrea, Gloria, nonché De Luca Alessandra, De Luca Raimonda, De Luca Giancarlo, De Luca Donatella e De Luca Federica, nella qualità di eredi di Fiorentino Gino, deliberarono la trasformazione della società di fatto "Grande Albergo Vittoria" in "Grande Albergo Excelsior di Ugo Fiorentino e C. s.n.c."; che con sentenza in data 19.6.1996 il Tribunale di Napoli dichiarò il fallimento della Astrid di De Luca Giancarlo & C., nonché il fallimento in proprio di De Luca Giancarlo, procedura chiusa con decreto del 2.12.1998; che con scrittura privata del 23.1.1998, i soci Fiorentino Fabrizia, Fiorentino Fabio, Fiorentino Luca, Fiorentino Giovannella, Fiorentino Paolo, Fiorentino Riccardo, De Luca Alessandra, De Luca Raimonda, De Luca Donatella e De Luca Federica, tra l'altro, presero atto dell'avvenuta esclusione di diritto dalla società del socio De Luca Giancarlo, dichiarato fallito, e, in ogni caso, lo

esclusero "per concorde volontà"; che in data 3.8.1999 Fiorentino Fabrizia, Fiorentino Fabio, Fiorentino Luca, Fiorentino Giovannella, qualificatisi unici soci della "Grande Albergo Excelsior di Ugo Fiorentino e C. s.n.c." deliberarono la trasformazione della società in S.p.A., con la denominazione "Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A."; tutto ciò premesso, l'attore chiese che il Tribunale dichiarasse l'invalidità delle delibere di esclusione e di trasformazione della società, con conseguente reviviscenza della S.n.c. Grande Albergo Excelsior Vittoria; in subordine, chiese che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ex art. 2289 c.c. alla liquidazione della quota di sua pertinenza del patrimonio della S.n.c. Grande Albergo Excelsior Vittoria, e che la S.p.A. Grande Albergo Excelsior Vittoria fosse condannata al pagamento della somma corrispondente, maggiorata degli interessi e della rivalutazione, e al risarcimento del danno per violazione dell'art. 2289 c.c. La S.p.A. Grande Albergo Excelsior Vittoria si costituì e chiese il rigetto della domanda di declaratoria dell'invalidità della delibere, e che si determinasse il valore della quota di De Luca Giancarlo nella misura dell'1,50% del capitale sociale, stimato al 1996, data del fallimento del socio.



Con sentenza non definitiva del 2.9.2002, il Tribunale di Torre Annunziata-sezione distaccata di Sorrento rigettò le domande di invalidità delle delibere di esclusione di diritto di De Luca Giancarlo e di trasformazione della società e, con la sentenza definitiva, dichiarò la carenza di legittimazione passiva di Fiorentino Luca, Giovannella, Fabrizio e Fabio, e condannò la "Grande Albergo Vittoria S.p.A. al pagamento in favore di De Luca Giancarlo della somma di euro 343.089,60, oltre interessi legali dal 1.1.1997 al soddisfo, provvedendo sulle spese.

Con la sentenza impugnata (depositata il 9.4.2010) la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dal De Luca (il quale, per quanto ancora interessa, aveva chiesto "accertarsi e dichiararsi che nei confronti del sig. Giancarlo De Luca non si è verificata alcuna esclusione, né di diritto, né volontaria, come socio della società "Grande Albergo Excelsior di Ugo Fiorentino e C. s.n.c."; di conseguenza, dichiararsi nulla la delibera del 3.8.1999 di trasformazione della "Grande Albergo Excelsior di Ugo Fiorentino e C. s.n.c." in S.p.A., con denominazione "Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A.") nonché l'appello incidentale proposto dalla società (la quale, per quanto ancora rileva, aveva così concluso: <<dato atto che la "Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A." ha già corrisposto a Giancarlo De Luca la somma di euro



463.375,83, condannarsi quest'ultimo a restituire alla "Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A. euro 463.375,83, oltre interessi, rivalutazione dalla data di pagamento al soddisfo; in subordine, dato atto che il valore della quota spettante a Giancarlo De Luca è di euro 257.654,00, e dato atto che la Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A." ha già corrisposto a Giancarlo De Luca la somma di euro 463.375,83, condannarsi quest'ultimo alla restituzione di euro 205.711,83, o della somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione dal pagamento al soddisfo>>).

Contro la sentenza di appello De Luca Giancarlo ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Ha resistito con controricorso la società intimata la quale ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Le parti hanno depositato memorie.


2.1.- Con l'unico motivo di ricorso il De Luca denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2288 c.c., 118 n. 2 e 120 l. fall.

Sebbene non più necessario (non essendo applicabile ratione temporis l'art. 366 bis c.p.c.) il ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto (trascritto per ragioni di sintesi): <<se l'esclusione di diritto da una società di persone, collegata dall'art.2288, 1° comma, c.c. alla



dichiarazione di fallimento di un socio, debba essere ritenuta efficace non dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (momento di pericolosità astratta), ma soltanto dal momento in cui la società in bonis compia atti a rilevanza esterna, ovvero da quello in cui il suo patrimonio sia oggetto di azioni o pretese da parte del fallimento del socio (pericolosità concreta) e se, di conseguenza, la chiusura del fallimento per l'estinzione del passivo dichiarata prima dell'efficacia dell'esclusione sancita dall'art. 2288, 1° comma, c.c. ne comporti l'applicabilità>>.

3.1.- Con l'unico motivo di ricorso incidentale non condizionato la società controricorrente denuncia violazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione e formula il seguente quesito (trascritto per ragioni di sintesi): <<se, qualora la quantificazione del corrispettivo del valore della quota da liquidare in danaro al socio uscente sia determinata secondo i principi dettati dall'art. 2289 c.c. e si determini il valore patrimoniale della società e il valore reddituale della società, riferito agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni in corso, nel rispetto del metodo misto patrimoniale-reddituale di stima si debba procedere alla semisomma dei due addendi>>.



3.2.- Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato la società resistente denuncia violazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione e formula il seguente quesito (trascritto per ragioni di sintesi): <<se la delibera di trasformazione di una società di persone in società di capitali regolarmente iscritta nel registro delle imprese alla quale non abbia preso parte un socio escluso nel periodo successivo alla esclusione ma precedente alla sentenza definitiva di riammissione del socio in società sia valida, anche in virtù dell'applicazione dell'art. 2500-bis codice civile>>.

3.3.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato la società resistente denuncia violazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione e formula il seguente quesito (trascritto per ragioni di sintesi): <<se il fallimento di un socio di una società in nome collettivo, in proprio o in estensione del fallimento di altra società nella quale quel socio rivesta la qualità di socio illimitatamente responsabile costituisca giusta causa di esclusione volontaria ex art. 2286 codice civile>>.


4.- Osserva preliminarmente la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai soci, formulata dalla resistente, è infondata, posto che è passata in giudicato la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dei singoli soci.





4.1.- Ciò premesso, va rilevato che l'unico motivo del ricorso principale è infondato. Infatti, la giurisprudenza invocata dal ricorrente (n. 17953/2008) è del tutto estranea al thema decidendi, concernendo la questione relativa agli effetti del fallimento delle società di persone ai fini dell'applicazione degli art. 10 e 147 l. fall. (che <<non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 cod. civ., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 cod. civ., tende a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda>>. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento della società impedisse la dichiarazione di fallimento del socio ai sensi dell'art. 147 legge fall.).


Né può giovare al ricorrente la pronuncia richiamata nella memoria ex art. 378 c.p.c., posto che la stessa si riferisce ad ipotesi diversa dalla chiusura del fallimento (Sez. 3, n. 6734/2011, secondo la quale <<la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di



società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 cod. civ. - applicabile, come nella specie, ex art. 2293 cod. civ. alla società in nome collettivo - e tuttavia la revoca di tale dichiarazione di fallimento produce la reviviscenza della predetta qualità con effetti "ex tunc", quando lo scioglimento del vincolo sociale particolare, pur riferibile al momento dell'originaria dichiarazione di fallimento, non sia seguito dal completo esaurimento, ex art. 72 legge fallim., del rapporto societario pendente mediante la liquidazione della quota societaria stessa ovvero, per la società costituita da due soci, come nella specie, mediante la liquidazione della società, ex art. 2272 n. 4 cod. civ.; ne consegue che, non verificandosi alcuno dei predetti eventi, il socio risponde anche dei debiti della società sorti durante il periodo in cui egli è restato assoggettato al fallimento poi revocato).

Va ribadito, pertanto, il principio per il quale l'esclusione del socio fallito opera di diritto, sì che correttamente la corte di merito ne ha fatto risalire gli effetti al momento del deposito della sentenza di fallimento.

Invero, la tutela bilanciata della società e della massa creditoria del fallimento del socio si realizza, da un lato, evitando alla società l'eventualità pregiudizievole



di avere il fallimento nella compagine ed inoltre precludendo al fallimento di vendere la quota a terzi in via esecutiva; si realizza, d'altra parte, nel rendere oggetto della massa attiva fallimentare il credito di liquidazione della quota. <<L'esclusione di diritto del socio fallito, in definitiva, è previsione posta a tutela della stessa società partecipata dal fallito; nel contempo detta previsione è correlata col riconoscimento del credito relativo alla liquidazione della quota secondo il valore al momento dell'esclusione di diritto del socio, coincidente con la dichiarazione di fallimento>> (Sez. 1, Sentenza n. 950 del 1993).

5.- Il ricorso principale, dunque, deve essere rigettato, con conseguente assorbimento dei due motivi del ricorso incidentale condizionato, mentre l'unico motivo di ricorso incidentale non condizionato è infondato.

Invero, la corte di merito ha correttamente applicato il principio per il quale in una società di persone, per la redazione della situazione patrimoniale da assumere - a sensi dell'art. 2289 cod. civ. - a base della liquidazione della quota di un socio uscente, non è possibile - a differenza di quanto si pratica (ex art. 2437 cod. civ.) in caso di recesso da una società per azioni - fare riferimento all'ultimo bilancio o comunque ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma deve aversi

riguardo alla sua effettiva consistenza al momento della uscita del socio. Pertanto, posto che l'avviamento come elemento del patrimonio sociale si traduce nella probabilità, fondata su elementi presenti o passati ma proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, nella determinazione del valore di detto bene debbono tenersi in conto non solo i risultati economici della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell'azienda (Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 23/07/1969: conf. Sez. 1, Sentenza n. 19132 del 03/09/2009).


Nel resto le censure sono inammissibili perché dirette a contestare un accertamento di merito congruamente motivato. Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2015

Il consigliere estensore



Il Presidente

